

Per quanto detto, è utile presentare una sintetica cronistoria della persecuzione attivata contro le famiglie in autocaravan ed i pretesti adottati da alcuni sindaci

Il pretesto capzioso: “evasione della tassa di soggiorno”

Il sindaco dichiara “... sfuggono alle regole più elementari: dal pagamento della tassa di soggiorno all'evasione delle misure sull'antiterrorismo...” ed emana un'ordinanza che vieta la circolazione alle autocaravan.

La smentita

Il 04.09.1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito di un camperista, dichiara “... *le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte. È chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti.*”.

Il pretesto capzioso: “l'interpretazione”

Il sindaco dichiara “ visto che si può limitare o vietare la sosta alle autovetture ... non si vede perché non potrebbe limitare in determinati luoghi del centro abitato la sosta degli autocaravan” ed emana un'ordinanza che riserva i parcheggi alle autovetture.

La smentita

È ovvio che, trattandosi d'analoghi autoveicoli, proprio eventuali limitazioni dovranno vederli accomunati.

Il pretesto capzioso “l'ordinanza semestrale”

Il sindaco, per ovviare ai ricorsi presentati dalle famiglie in autocaravan e per rendere difficile alle Prefetture e Preture comprendere il tema, attiva ordinanze semestrali e/o annuali. In tal modo, in caso di condanna, può mantenere in vigore la nuova ordinanza e il relativo divieto alle autocaravan. Per la famiglia in autocaravan che viola tale ordinanza è pertanto difficile conoscere ed utilizzare precedenti sentenze.

La smentita

Per contrastare detta iniziativa l'Associazione Nazionale *Coordinamento Camperisti* ha creato una banca per avere una “memoria storica” delle discriminazioni che da decine d'anni sono rivolte alle famiglie che acquistano un'autocaravan.

Il pretesto capzioso “ricorrete al TAR”

Il sindaco, ben sapendo i tempi ed i costi relativi, invita i contravvenzionati ad evitare il ricorso al Pretore ed intraprendere la strada del ricorso al TAR.

Alcune Prefetture supportano tale “invito” dichiarando che la Magistratura ordinaria non è competente a giudicare il tema.

La smentita

Riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione davanti al Giudice Ordinario, avanzata da qualche Prefetto, deve ritenersi da respingere, siccome infondata e pretestuosa, poiché l'Autorità Giudiziaria Ordinaria può sindacare la legittimità degli atti amministrativi “incider tantum” e disapplicarli ove li ritenga illegittimi (articoli 4 e 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865), salva restando la competenza del Giudice Amministrativo per la rimozione degli atti medesimi.